

REGOLAMENTO REGIONALE 29 OTTOBRE 1997, N. 33.

«Integrazioni del Regolamento regionale 9 agosto 1995, n.34 - Disciplina degli allevamenti e dei centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica».

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE UMBRIA N.54 DEL 5 NOVEMBRE 1997.
IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA il seguente regolamento:

Art.1

All'art. 1 del regolamento regionale 9.8.1995, n. 34 è aggiunto il comma 2 bis: "2 bis. Sono altresì consentite, a scopo amatoriale o ornamentale la detenzione, il commercio e la esposizione di avifauna nata in cattività, con le modalità di cui all'art. 17 bis".

Art. 2

Al regolamento regionale 9.8.1995, n. 34 è aggiunto l'articolo 17 bis:

"Art. 17 bis.

(Detenzione e allevamento di uccelli di ornicultori e espositori)

1. Agli ornicultori affiliati ad associazioni riconosciute a livello nazionale o internazionale non si applicano i limiti di cui agli artt. 15 e 16, commi 1 e 2 nonché il divieto di commercializzazione di cui all'art. 17, comma 1, purché siano rispettate le seguenti condizioni riguardanti gli uccelli oggetto di detenzione:

a) che siano nati in cattività;

b) che siano muniti di anello inamovibile riportante il numero di matricola dell'allevatore, l'anno di nascita ed il numero di individuazione del soggetto; se l'allevatore è iscritto alla Federazione Ornicultori italiani (FDI) il numero di matricola si identifica con il relativo numero del Registro Nazionale Allevatori (RNA);

c) che ogni allevatore sia dotato di un registro di carico e scarico dei capi, vidimato dalla Provincia competente, in cui sia annotato il numero dell'anello apposto a ciascun soggetto allevato o detenuto, l'eventuale decesso di soggetti detenuti, i nominativi delle persone a cui vengono ceduti i soggetti; in caso di cessione l'allevatore deve rilasciare all'acquirente una ricevuta in cui sia riportata la specie, il numero dell'anello, il nominativo dell'allevatore e il nominativo dell'acquirente;

d) nelle manifestazioni ornitologiche possono essere esposti esclusivamente soggetti identificabili mediante contrassegno; a tali manifestazioni possono partecipare anche espositori non residenti in Umbria purché in possesso di analoghe autorizzazioni rilasciate dalle autorità del luogo di provenienza.

2. E' comunque vietata la detenzione di esemplari appartenenti a specie particolarmente protette o rare o comunque per motivi di tutela del patrimonio avifaunistico regionale. Il provvedimento di divieto è adottato dalla Giunta regionale, sentite le associazioni ornitologiche riconosciute presenti in forma organizzata nel territorio regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento ".

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione dell'Umbria.

Dato a Perugia, addì 29 ottobre 1997

BRACALENTE

NOTE

LAVORI PREPARATORI

Proposta di regolamento:

- di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'Assessore Rosi, deliberazione n.4492 del 15 luglio 1997, atto consiliare n. 996 (VI legislatura).

- Assegnato per il parere alle Commissioni consiliari permanenti IV "Affari Sociali", con competenza referente, e II "Affari Economici", con competenza consultiva, il 4 agosto 1997.

- Testo licenziato dalla IV Commissione consiliare permanente il 17 settembre 1997, con

parere e relazione del Presidente Antonini (atto n.996/bis). Con nota del 12 settembre 1997 la II Commissione consiliare permanente ha comunicato di rimettersi al parere della IV Commissione consiliare permanente.

- Esaminato ed approvato, con emendamenti, dal Consiglio regionale nella seduta del 7 ottobre 1997, deliberazione n. 417.

- Regolamento divenuto esecutivo con decisione della Commissione di Controllo sugli atti della Regione, n. 152, prot . n.97/1334, del 24 ottobre 1997.